

SCHEMA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

DEFINIZIONI

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione, e pertanto:

l'Università degli Studi Roma Tre, intesa come Ente unitario senza distinzione tra organismi interni o collegati, quali ad esempio dipartimenti, associazioni, centri, commissioni, comitati o simili;

il legale rappresentante, gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari, quadri, prestatori di lavoro in genere e tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività e/o attività presso consorzi, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e/o studentesche e /o ricreative e/o di volontariato (aventi o meno personalità giuridica) ed i loro aderenti.

perfezionandi, dottorandi, dottorandi in attesa di discussione tesi, borsisti, specializzandi, diplomandi, tirocinanti, stagisti, assegnisti di ricerca, studenti e frequentanti a qualsiasi titolo l'Università.

studenti anche quando svolgono temporaneamente una attività retribuita ai sensi della legge 390/91 art. 13 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

degli studenti iscritti al triennio/quadriennio finale del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della Legge 20/3/1984 n. 47.

Laureati dell'Ateneo che effettuano stage lavorativi presso Aziende sia in Italia che all'estero, quando il Contraente è promotore di tale progetto.

Neolaureati non iscritti ad alcun corso di laurea che effettuano tirocinio post laurea e soggetti che hanno conseguito il titolo di dottorato, specializzazione e master, non iscritti ad alcun corso di laurea, che effettuano un tirocinio nei 18 mesi successivi o al conseguimento del titolo o all'iscrizione alla banca dati dei candidati ai tirocini nell'ambito dei programmi promossi e sostenuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per la durata del tirocinio stesso.

tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato.

ASSICURAZIONE: il Contratto di Assicurazione;

CONTRAENTE: l'Università degli Studi Roma Tre che stipula l'Assicurazione;

ENTE: l'Università degli Studi Roma Tre;

FRANCHIGIA: l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato;

INDENNIZZO/RISARCIMENTO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
MASSIMALE:	la massima esposizione della Società in ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;
POLIZZA:	il documento che prova l'Assicurazione;
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SCOPERTO:	la somma percentuale dell'ammontare del danno che, per ogni singolo sinistro, resta a carico dell'Assicurato;
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
SOCIETÀ:	l'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'Assicurazione;
UFFICIO PREPOSTO:	l'Ufficio o gli Uffici dell'Ente competenti per materia.

Art. 1 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La presente Polizza è stipulata dall'Università degli Studi di Roma Tre (Contraente) a copertura della Responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) e dei propri operatori (R.C.O.) cui l'Ateneo possa incorrere nello svolgimento dell'intero ciclo di attività istituzionali, senza alcuna eccezione ed esclusione.

Per attività istituzionale deve intendersi, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, anche:

1. ogni attività di esercitazione e visite di istruzione compiute da studenti, tecnici, docenti, non docenti anche al di fuori delle varie facoltà e delle sedi universitarie;
2. ogni attività che viene svolta all'interno di laboratori o gabinetti di analisi (o non) anche non dell'Università a scopo scientifico (o non) o didattico;
3. attività, anche collaterali, che si svolgono sia all'interno di fabbricati di cui l'Ateneo dispone a titolo di proprietà, comodato o locazione, sia all'esterno di tali edifici e nelle aree scoperte adibite a viali e giardini esistenti all'interno delle sedi universitarie o facenti parte delle sedi distaccate;
4. ogni attività, inoltre, inerente alla proprietà e gestione di fabbricati e dei relativi impianti, compresi i lavori di manutenzione, ampliamento e ricostruzione interne, compresi inoltre proprietà ed uso, con relativa manutenzione di strade, parcheggi, recinzioni e cancelli anche elettrici, attrezzature sportive e didattiche, parchi e giardini con annessi alberi e piante;
5. L'Assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse, collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

In relazione alla garanzia **R.C.T.** la Società si obbliga a tenere indenne l'Ateneo di quanto questi sia

tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a termini di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalle attività per i quali l'Assicurazione è stipulata.

In relazione alla garanzia **R.C.O.** la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) in quanto civilmente responsabile

a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, esclusivamente per quei soggetti residuali non rientranti nella "Gestione per conto dello Stato", nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;

b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 38/2000, esclusivamente per quei soggetti residuali non rientranti nella "Gestione per conto dello Stato".

L'assicurazione si estende anche a coloro quali studenti, ospiti convenzionati od autorizzati, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, supporto docenze, servizio di tutoraggio, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai tirocinanti di cui alla Legge n. 196/97 e s.m.i.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti

1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni;

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

Malattia professionale

L'assicurazione della responsabilità civile è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR

30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale.

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

- 4) per l'asbestosi e la silicosi

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei laboratori, strutture ed uffici del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - PERSONE CONSIDERATE TERZE

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato è il Contraente, non sono considerati terzi esclusivamente i Prestatori di lavoro da lui dipendenti, se assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.1 punto B.

Poiché il Contraente usufruisce della prestazione INAIL solo per l'attività di determinazione ed erogazione dell'indennità (detta: "Gestione per conto dello Stato"), sono considerati a tutti gli effetti "terzi" gli Studenti (come definiti in polizza) e i Prestatori di lavoro:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi anche tutti coloro che non rientrano nel novero dei Prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente stesso, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

A maggior precisazione, a titolo esplicativo e non esaustivo, sono considerati terzi:

Il Rettore, i Componenti del Senato accademico, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti del Consiglio degli Studenti, i Componenti degli Organi dei Dipartimenti (Direttore, Consiglio e Giunta), i dipendenti di ogni ordine e grado.

Art. 2.1 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale:

- dei Dirigenti, Quadri e Prestatori di lavoro della Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

E'compresa la RC personale di tutti gli Assicurati qualora si rechino, in base ad accordi e/o convenzioni, presso altri Enti pubblici o privati per svolgervi attività istituzionale. Tale ultima estensione è operante solo qualora venga fatta specifica richiesta dalle strutture ospitanti oppure quando la convenzione prevede a carico del Contraente l'obbligo della copertura.

- di Studenti (come definiti in polizza), sia in Italia che all'estero, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, anche quando si recano presso altre istituzioni universitarie, enti pubblici o privati, in base ad accordi e/o convenzioni, o comunque dietro l'espressa autorizzazione del Contraente, per svolgervi attività istituzionali (attività di ricerca, periodi di stage, viaggi di studi, tirocini formativi e di orientamento, tirocini, prove pratiche ed esperienze, compreso il tirocinio svolto ai fini del superamento dell'esame di stato), visite di istruzione, et similia.

- Degli Studenti, Professori, dottorandi, tecnici, ricercatori, lettori a contratto, laureati frequentatori, iscritti alle Scuole di Specializzazione che collaborano, a qualsiasi titolo, all'attività dell'Assicurato, i membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore dell'Assicurato, gli Studenti volontari che svolgono assistenza ai disabili, i collaboratori (inclusi il personale che effettua il servizio civile) di ogni ordine e grado dell'Assicurato e soggetti ad essi equiparati, per danni arrecati a terzi o a Prestatori di lavoro dipendenti della Contraente in relazione allo svolgimento delle loro mansioni (inclusi D. Lgs. 81/2008, 494/96, legge 109/94 e loro successive modifiche e incluso il cosiddetto "telelavoro").

Nei casi sopra indicati la Società estende le garanzie alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra indicati, compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione

A maggior precisazione, vengono considerati "terzi" anche coloro che, ai sensi della *Legge 6 marzo*

2001 n. 64 e ss.mm.ii., svolgono attività all'interno dell'Ateneo come "servizio civile".

Art. 3- DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente copertura ha la durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30 giugno 2020 e scadenza alle ore 24:00 del 30 giugno 2023. Il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici mesi), comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario. La copertura avrà cessazione alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Il Contraente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi premi, patti e condizioni o più favorevoli.

In entrambi tali casi, la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo. In entrambi tali casi, inoltre, qualora la Polizza preveda la regolazione del premio, la stessa avverrà successivamente al termine di ciascun *periodo contrattuale aggiuntivo, con le modalità previste all'art 4 Regolazione del premio*

ART. 4 – AMMONTARE DEI PREMI

Premesso che il premio della presente polizza è convenuto sul numero degli Studenti iscritti, all'atto della stipula della presente polizza esso viene preventivato in 35.000 unità, il premio procapite viene convenuto in al netto della sola imposta di assicurazione vigente; per un totale complessivo di € _____ al netto della sola imposta di assicurazione vigente.

Il pagamento del premio avverrà in 3 rate anticipate, di durata annuale. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del premio relativo alla polizza entro il termine previsto dalla normativa vigente decorrente dall'emissione del relativo documento contabile, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24:00 del 30.06.2023

A parziale deroga dell' art 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 09 novembre 2012 , n. 192 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comportamento.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così

come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m. e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail

Art. 5- REGOLAZIONE DEL PREMIO -

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, sulla base dell'importo offerto dalla Società, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

La Società provvede al congruaggio attivo o passivo del premio calcolato sulla differenza determinata dal numero preventivato degli Assicurati al momento della stipulazione del contratto e il numero degli Assicurati esistenti alle scadenze della annualità, calcolando il premio attribuito annualmente per persona in rapporto ai capitali assicurati.

In ogni caso, la Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione premio.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del documento di regolazione correttamente emesso.

La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportamento.

Resta inteso che, qualora la Società non rispetti i suddetti termini per l'emissione dell'appendice di regolazione del premio, il Contraente è esonerato dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà, alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'Assicurazione sarà valida ed efficace.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6- SOMME ASSICURATE

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) per la Responsabilità Civile verso Terzi | € 30.000.000,00= per sinistro |
| b) per la Responsabilità Civile verso Dipendenti | € 30.000.000,00= per sinistro |

Art. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

Il Contraente si impegna a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Tuttavia, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione delle Polizze e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice civile, nei casi in cui si verificano mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, la riduzione del premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del Contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'art. 1897 di cui sopra.

Non costituiscono aggravamento di rischio e pertanto il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente/ Assicurato in relazione alle sue attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

Art. 8 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si svolgono lavori;
- c) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ed interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto trovasi nel sottosuolo e suscettibile di sfruttamento;
- e) da furto, eccettuati i seguenti casi che invece sono compresi nell'Assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alle autorità:
 - e1) perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui si avvalga per le sue attività;
 - e2) sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dall'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli *artt. 1783-1784-1785 bis e 1786 del Codice civile*.

- h) da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc.);
- j) da amianto, da onde e/o campi elettromagnetici e da terrorismo o sabotaggio;
- k) originati, connessi o conseguenti a muffe tossiche.

Art. 9- DANNI COMPRESI NELLA R.C. DEI FABBRICATI

La garanzia R.C. dei Fabbricati di proprietà, in comodato o in locazione vale per i danni derivanti dalle proprietà, conduzione e dall'uso a qualsiasi titolo di fabbricati oggetto dell'attività, compresi i relativi impianti, terreni in genere, parchi, giardini e piante anche di alto fusto, strade private, parcheggi e recinzioni e quant'altro di simile e si estende ai danni derivanti da:

- a) incuria degli addetti ai fabbricati e relativi impianti;
- b) spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, che siano conseguenti a guasti e/o rotture accidentali di tubazioni o condutture degli impianti idrici e di riscaldamento.

Art. 10 - ESTENSIONE DI RISCHI DIVERSI

La garanzia assicurativa si estende a:

- a) danni da incendio. Sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Università e da essa detenute a qualsiasi titolo, con un limite massimo di risarcimento pari a € 300.000,00= per sinistro;
- b) danni da procurata inattività di terzi. Sono compresi i danni da procurata inattività di terzi fino ad un massimo risarcimento di € 300.000,00= per sinistro;
- c) danni a condutture e impianti sotterranei. Sono compresi i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, ma esclusi comunque i danni da sospensione di servizio o per mancato uso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 26.000,00= per sinistro;
- d) proprietà e uso di cancelli. Sono compresi i danni che derivano dalle proprietà ed uso di cancelli e sbarre anche elettrici, ascensori e montacarichi;
- e) dipendenti non assicurati I.N.A.I.L. È compresa la Responsabilità per danni verso i dipendenti non assicurati I.N.A.I.L., ai quali, limitatamente alle lesioni personali, viene riconosciuta la qualifica di terzi.
- f) pluralità degli Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata. Premesso che l'Università degli Studi Roma Tre per svolgere l'attività all'interno dei locali del Teatro Palladium (convegni, riunioni, spettacoli teatrali e musicali ed altre forme di spettacolo) può avvalersi dell'opera di Terzi quali Associazioni, Fondazioni, Enti, Compagnie, Istituti etc), i quali usufruiscono dei locali del Teatro per svolgere le loro attività, si conviene che con la denominazione di Assicurato sono designati in Polizza più soggetti e ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in nessun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in Polizza nonché quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

A seguito di quanto sopra esposto, la Società Assicuratrice rinuncia in tutti i casi ad esercitare il diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti sopra citati.

Art. 11 - ESTENSIONI DI GARANZIA PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

L' Assicurazione si intende estesa ai danni riconducibili alla Responsabilità Civile dell'Università per danni derivanti da:

1. organizzazione di visite agli uffici, ai laboratori e ai locali dell'Ateneo e dalla presentazione e dimostrazione degli impianti e/o attrezzature mediche e/o didattiche dell'Università;
2. organizzazione concorsi e selezioni per assunzione personale sia nei locali di proprietà che nei locali di proprietà altrui;
3. fiere – mostre - esposizioni, compresa la conduzione, la proprietà, l'allestimento e lo smontaggio degli stands e impianti in tutto il mondo;
4. seminari - congressi - convegni - manifestazioni anche teatrali: da ogni attività connessa alla partecipazione e gestione di seminari, congressi, convegni e manifestazioni organizzate dall'Ateneo;
- 4.1 organizzazione di attività lavorative presso le abitazioni dei dipendenti tramite il cosiddetto “telelavoro”;
5. mense e bar: dalla gestione di mense e/o bar, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi, bevande e servizi dei quali possono usufruire anche i dipendenti e gli estranei. Se la gestione di questi servizi viene affidata a terzi, la garanzia vale unicamente per la R.C. che deriva all'Università nella sua qualità di committente;
6. distributori automatici di cibi e bevande: dalla proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ateneo, di distributori automatici di cibi, bevande e simili, compresi i servizi dei quali possono usufruire anche gli estranei, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi ma in gestione all'Università;
7. esercizio di parcheggi: dall'esercizio di parcheggi o garage dell'Università, con esclusione dei danni da furto, da incendio e di quelli a cose contenute nei veicoli;
8. committenza auto: da danni cagionati a terzi da dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà dell'Università ovvero ad essa locati. Tale garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga o rivalsa della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa R.C. auto. La garanzia è limitata ai dipendenti dell'Università ed entro i confini dello Stato italiano, della Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino, nonché Stati dell'Unione Europea;
9. danni a veicoli in sosta di terzi e/o dipendenti: da danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta nell'ambito delle Sedi universitarie e delle aree a tale scopo riservate. È prevista una franchigia di € 52,00= per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovano sui veicoli stessi;
- 9.1 utilizzo da parte di personale e studenti dell'Ateneo di velocipedi regolarmente autorizzati;
10. danni a mezzi sotto carico e scarico: da danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate nei mezzi stessi, quelli da furto, da incendio, da mancato uso. È prevista una franchigia di € 52,00= per ogni mezzo danneggiato;
11. committenza di lavori dati in appalto: la garanzia viene prestata per la R.C. derivante all'Università, nella sua qualità di committente, per i lavori ceduti in appalto, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati;

12. attività di pulizia o manutenzione ordinaria: dalle attività di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali gestite direttamente o gestite da terzi; in questa ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Università e salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'esecutore dei lavori;
13. cartelli e insegne: dalla proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati, con l'intesa che se la manutenzione è affidata a terzi la garanzia opera nella qualità di committente;
14. servizio di vigilanza: dall'operato di guardiani anche armati o con uso di cani;
15. squadra antincendio: dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Università;
16. officine-laboratori: dalla proprietà, manutenzione e servizio di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori di analisi, centrali termiche, elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione nonché altre simili attività ed attrezzature usate esclusivamente per le necessità dell'Università;
17. variazioni del rischi - buona fede: a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della Polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva;
18. inquinamento accidentale: A parziale deroga previsto all'Art. 8 – d),, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro col minimo di € 2.600,00=, e col massimo risarcimento di € 260.000,00= per sinistro e per anno assicurativo;

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del sinistro, contenente la narrazione del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause, delle conseguenze, il nome ed il domicilio del/i danneggiato/i nonché di eventuali testimoni, deve essere inoltrata alla Società, tramite il Broker, di cui al successivo art. 15, entro **30 giorni direttamente a cura del dipendente**, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo (**indirizzo del Broker da inserire**) o via fax al seguente numero (**numero fax del Broker da inserire**), utilizzando il Modulo di denuncia, che sarà appositamente predisposto e che dovrà essere inviato in copia conoscenza all'Università, Area Contratti e Contenzioso, n. fax 0657332367.

L'Università si riserva comunque la facoltà di inoltrare, per il tramite del Broker, la denuncia del sinistro alla Società, in luogo del dipendente, nei termini e con le modalità suddette

Il Contraente deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le ulteriori notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Agli effetti dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), il

Contraente deve denunciare solamente, sempre entro **30 giorni** lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza Area Contratti e Contenzioso:

- a) i sinistri per i quali ha luogo un procedimento innanzi al Tribunale del Lavoro;
- b) i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- c) i sinistri per i quali è stata effettuata un'ispezione da parte delle competenti Autorità.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'*art. 1915 del Codice civile*.

Del pari, il Contraente deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto (nonché proposta dall'I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti ai sensi degli *artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e ss.mm.ii.*) trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

Art. 13 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Una volta prodotta da parte del Terzo reclamante la documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno, la Società deve provvedere a formalizzare direttamente al Terzo danneggiato la proposta liquidativa o l'eventuale contestazione nel termine massimo di **60 giorni**; successivamente, la Società corrisponderà direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto, dandone contestuale comunicazione al Contraente, ad eccezione dei casi per cui quest'ultima ha formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore dopo aver provveduto alla tacitazione del Terzo danneggiato.

La Società s'impegna a risarcire al Terzo danneggiato il danno intero al lordo dell'eventuale franchigia/scoperto.

Art. 14 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società s'impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare un'amichevole composizione delle vertenze nelle quali il Contraente venga coinvolto, nell'ambito e nei limiti delle condizioni contrattuali di assicurazione.

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso e sempre che quest'ultimo non intenda affiancarsi, per la parte di suo interesse, con propri legali ed a proprie spese. I nominativi ed i recapiti dei legali o tecnici eventualmente designati dalla Società dovranno essere comunicati al Contraente entro 30 giorni dalla nomina.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione contro il Contraente, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito da ciascuna Polizza.

NORME DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 - GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art.3 " ammontare dei premi "
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10 % (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'Ivass.

Art. 16 – TRACCIABILITA'FLUSSI FINANZIARI

La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente

Art. 17- RAPPORTI SEMESTRALI

La Società si impegna ed obbliga a fornire, entro **30 giorni** dalla scadenza di ciascun semestre contrattuale, decorrente dalla data di inizio dell'appalto, e mediante atto scritto, al Contraente per tramite del Broker, il dettaglio dei sinistri relativo a ciascuna polizza oggetto del presente appalto, così suddiviso:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto nei successivi rendiconti, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Per il monitoraggio progressivo dell'andamento dei sinistri la Società è tenuta a fornire **ogni 30 giorni** un report contenente i seguenti dati:

- n. sinistro e data di apertura della pratica;
- data di accadimento del sinistro, nominativo dell'Assicurato coinvolto, descrizione dell'evento;
- indicazione della richiesta di risarcimento;
- stato della pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Qualora i rapporti semestrali non siano trasmessi con la periodicità prevista, il Contraente, eventualmente anche per tramite del Broker, ne intima per iscritto la trasmissione alla Società. Trascorsi 15 giorni dall'intimazione senza seguito, il Contraente provvederà all'applicazione delle penali, previa contestazione, come previsto nel successivo art.34

Art. 18 - CENTRO DI LIQUIDAZIONE E REFERENTE

La Società dovrà impegnarsi a disporre di un centro di liquidazione sinistri nel Comune di Roma.

La Società è tenuta, prima della sottoscrizione della Polizza, ad indicare nome e recapito del referente, responsabile della gestione del contratto, il quale avrà il ruolo d'interlocutore con il Contraente per il tramite del broker.

I recapiti e i nominativi dei liquidatori dovranno essere comunicati per iscritto al Contraente **entro 30 giorni dalla nomina**; la Società si impegna sin da ora, inoltre, a comunicare tempestivamente al Contraente ogni intervenuta modifica e/o sostituzione all'interno degli elenchi dei centri di liquidazione incaricati, come consegnata nei termini suddetti.

Art. 19 - INADEMPIENZE E PENALI

La violazione degli obblighi descritti al precedente art. 16 dà facoltà al Contraente di sanzionare l'inottemperanza della Società mediante l'applicazione di penali. Per ciascuna inadempienza sarà applicata una penale progressiva determinata nel modo seguente:

- Prima inadempienza **€ 2.000,00**
- Seconda inadempienza **€ 4.000,00**

Gli importi delle penali saranno prelevati dal Contraente dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, di cui alla Lettera d'invito.

Art. 20 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Contraente potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:

- Violazione del **divieto di cessione** di cui all'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- Applicazione delle penali previste all'**art. 19** che complessivamente superino l'importo di **€ 6.000,00**;
- Violazione degli obblighi statuiti dall'**art. 22 “Obbligo di riservatezza”**;
- Cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- Sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti;
- In tutti i casi in cui le transazioni di cui all'**Art. 4 “Ammontare dei premi”** siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nelle richiamate fattispecie e in tutte quelle ad esse assimilabili, la risoluzione si intende operante allorché il Contraente notifichi per iscritto alla Società, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. Il Contraente procederà, altresì, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per gli eventuali danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione la Società rimborserà, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della risoluzione, la quota di premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 21 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al **trentesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di **120 giorni**. In tal caso la Società, entro **30 giorni** dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, congruata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute in corso di validità della Polizza.

L'eventuale recesso intimato dalla Società ad una singola Polizza varrà per tutte le coperture oggetto del presente appalto, salvo che il Contraente non richieda per iscritto il mantenimento di una o più delle suddette coperture, nel qual caso la Società sarà tenuta a mantenerle in vigore.

Art. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso dello svolgimento del contratto saranno considerate di natura riservata. La Compagnia è, pertanto, tenuta al rispetto del segreto professionale.

La Compagnia è obbligata a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, come pure l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Università.

Art. 23 – COASSICURAZIONE E DELEGHE

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime

Art. 24 - INTERPRETAZIONE DELLE POLIZZE

In caso di interpretazione dubbia delle clausole contenute nella presente Polizza oggetto, nonché delle norme ivi richiamate e/o comunque applicabili, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 25 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'esecuzione del presente appalto e l'applicazione delle Polizze in esso ricomprese saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 26- SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipulazione della Polizza sono a carico della Società. Gli oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni sono a carico del Contraente.

Art. 27 – NORME FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Schema di Polizza, valgono le prescrizioni della Lettera di invito e della normativa in materia, purché compatibili.

<p style="text-align: center;">SCHEMA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI PER DIPENDENTI IN MISSIONE</p>

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURATO	il Soggetto (Persona fisica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
ASSICURAZIONE	il Contratto di Assicurazione;
BROKER	il Broker di Assicurazione al quale la Contraente ha affidato l'incarico relativo alla gestione ed esecuzione dell'Assicurazione
CONTRAENTE	l'Università degli Studi Roma Tre, che stipula l'Assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta;
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente ch di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto;
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
POLIZZA	il documento che prova e regola l'Assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente Assicurazione;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;
SOCIETÀ	l'Impresa assicuratrice che ha assunto la presente Assicurazione

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza è prestata a garanzia dei danni subiti dai veicoli utilizzati dai dipendenti della Contraente e da questi usati in occasione e nel corso di missioni o adempimenti fuori dalla propria sede di servizio, autorizzati dalla Contraente medesima e opportunamente documentati.

Art. 2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente copertura ha la durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30 giugno 2020 e scadenza alle ore 24:00 del 30 giugno 2023. Il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

La copertura avrà cessazione alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Il Contraente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi premi, patti e condizioni o più favorevoli.

In entrambi tali casi, la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo. In entrambi tali casi, inoltre, qualora la Polizza preveda la regolazione del premio, la stessa avverrà successivamente al termine di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo, con le modalità previste all'art 4 Regolazione del premio

Art. 3 - AMMONTARE DEI PREMI

La Contraente dichiara che l'ammontare di missioni o adempimenti fuori sede, da effettuarsi con veicoli di proprietà dei dipendenti, è prevista in numero di **600** su base annua e quindi il premio annuale, al netto della sola imposta di assicurazione vigente, viene così calcolato:

- il premio per singola missione viene convenuto in € _____ al netto della sola imposta di assicurazione vigente;
- il premio totale complessivo per ciascun anno viene convenuto in € (_____ al netto della sola imposta di assicurazione vigente.

Il pagamento del premio avverrà in rate annuali anticipate. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del premio relativo alla polizza entro il termine previsto dalla normativa vigente decorrente dall'emissione del relativo documento contabile, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24:00 del 30.06.2020.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

Il rateo di premio relativo alla eventuale proroga, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto con le modalità previste per il pagamento del rateo annuale, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24 del 30.06.2020.

Art. 4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO -

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, sulla base dell'importo offerto dalla Società, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla scadenza del periodo annuo di Assicurazione o minor periodo, il Contraente s'impegna a comunicare per iscritto alla Società, per tramite del Broker, i dati consuntivi necessari alla regolazione dei premi. Il Contraente è esonerato da tale comunicazione consuntiva qualora abbia già provveduto nel corso dell'anno assicurativo a notificare le eventuali variazioni intervenute. La Società provvede al conguaglio attivo o passivo del premio calcolato sulla differenza determinata dal numero preventivato delle missioni al momento della stipulazione del contratto e il numero delle stesse risultanti alla scadenza della annualità.

In ogni caso, la Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione premio.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del documento di regolazione correttamente emesso.

La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comportamento.

Resta inteso che, qualora la Società non rispetti i suddetti termini per l'emissione dell'appendice di regolazione del premio, il Contraente è esonerato dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà, alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'Assicurazione sarà valida ed efficace.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 5 – LIMITE DI INDENNIZZO

Il limite massimo di risarcimento che la Società è tenuta a corrispondere per ogni sinistro, anche se riguardante più veicoli assicurati con la presente Polizza, **non potrà in ogni caso essere superiore a € 25.000,00=.**

In caso di esistenza di altra Assicurazione sullo stesso veicolo, la presente deve essere considerata in secondo rischio.

Art. 6 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione decorre dal momento della partenza, cessa al momento dell'arrivo alla Sede di destinazione e viceversa.

Art. 7– DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità

Art. 8 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali Assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per i medesimi eventi

Art. 9 – DANNI MATERIALI E DIRETTI – ACCESSORI IN GARANZIA

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di

- collisione con altro veicolo, urto, ribaltamento e uscita di strada

- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo ,sommosse, sabotaggio ,atti vandalici

- e dolosi di terzi

- danni ai cristalli causati da qualsiasi evento

- eventi naturali e/o atmosferici

- incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione
- furto/rapina, nonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina consumati o tentati
- traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Gli accessori, compresi gli apparecchi fonoriproduttori e ricetrasmittenti, sono compresi nella garanzia purché stabilmente installati sul veicolo.

Art. 10 – DANNO PARZIALE E DANNO TOTALE

In caso di danno parziale la Società determina l'indennizzo in base al prontuario dei tempi di riparazione ed al listino prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici senza tener conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del prezzo di listino, il valore commerciale del veicolo e degli accessori al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborsa, nei limiti del prezzo di listino, il valore commerciale del veicolo e degli accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera il **75%** del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è determinato in base all'Eurotax Giallo.

Art. 11 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante:

- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- Per i danni cagionati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
- Per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari così come quelli cagionati in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 12 – DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro, con l'indicazione degli estremi di identificazione del veicolo, della data, ora e luogo dell'avvenimento, delle circostanze con le quali il sinistro si è verificato, nonché della prova della data, luogo e durata temporale della missione, deve essere inoltrata alla Società, tramite il Broker, di cui al successivo art. 18, entro **30 giorni direttamente a cura del dipendente**, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo (**indirizzo del Broker da inserire**) o via fax al seguente numero (**numero fax del Broker da inserire**), utilizzando il Modulo di denuncia, che sarà appositamente predisposto e che dovrà essere inviato in copia conoscenza all'Università, Area Contratti e Contenzioso, n. fax 0657332367.

L'Università si riserva comunque la facoltà di inoltrare, per il tramite del Broker, la denuncia del sinistro alla Società, in luogo del dipendente, nei termini e con le modalità suddette.

Art. 13 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale competente per giurisdizione.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto ai propri obblighi;
- b) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai *punti c) e d)* sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 14 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro **30 giorni** dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitiva.

Art. 15 - FRANCHIGIA

In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di Polizza, rimane a carico della Contraente a titolo **di franchigia fissa e assoluta la somma di € 250,00= per ogni evento.**

Art. 16 - CENTRO DI LIQUIDAZIONE E REFERENTE

La Società dovrà impegnarsi a disporre di un centro di liquidazione sinistri nel Comune di Roma.

La Società è tenuta, prima della sottoscrizione della Polizza, ad indicare nome e recapito del referente, responsabile della gestione del contratto, il quale avrà il ruolo d'interlocutore con il Contraente per il tramite del broker.

I recapiti e i nominativi dei liquidatori dovranno essere comunicati per iscritto al Contraente **entro 30 giorni dalla nomina**; la Società si impegna sin da ora, inoltre, a comunicare tempestivamente al Contraente ogni intervenuta modifica e/o sostituzione all'interno degli elenchi dei centri di liquidazione incaricati, come consegnata nei termini suddetti.

Art. 17 - RIVALSA

In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione della franchigia. L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'*art. 1916 del Codice civile*, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo

dell'indennizzo pagato. In caso di sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico della Contraente la franchigia pattuita in Polizza.

NORME DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art.1.3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10 % (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;

- che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'IVASS.

Art 19 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art 20 - RAPPORTI SEMESTRALI

La Società si impegna ed obbliga a fornire, entro **30 giorni** dalla scadenza di ciascun semestre contrattuale, decorrente dalla data di inizio dell'appalto, e mediante atto scritto, al Contraente per tramite del Broker, il dettaglio dei sinistri relativo a ciascuna polizza oggetto del presente appalto, così suddiviso:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto nei successivi rendiconti, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Per il monitoraggio progressivo dell'andamento dei sinistri la Società è tenuta a fornire **ogni 30 giorni** un report contenente i seguenti dati:

- n. sinistro e data di apertura della pratica;
- data di accadimento del sinistro, nominativo dell'Assicurato coinvolto, descrizione dell'evento;
- indicazione della richiesta di risarcimento;
- stato della pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Qualora i rapporti semestrali non siano trasmessi con la periodicità prevista, il Contraente, eventualmente anche per tramite del Broker, ne intima per iscritto la trasmissione alla Società. Trascorsi 15 giorni dall'intimazione senza seguito, il Contraente provvederà all'applicazione delle penali, previa contestazione, come previsto nel successivo art. 34.

Art. 21 - INADEMPIENZE E PENALI

La violazione degli obblighi descritti al precedente art. 18 dà facoltà al Contraente di sanzionare l'inottemperanza della Società mediante l'applicazione di penali. Per ciascuna inadempienza sarà applicata una penale progressiva determinata nel modo seguente:

- Prima inadempienza € **500,00**
- Seconda inadempienza € **1.000,00**

Gli importi delle penali saranno prelevati dal Contraente dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, di cui alla Lettera d'invito.

Art. 22 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Contraente potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:

- Violazione del **divieto di cessione** di cui all'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
- Applicazione delle penali previste all'**art. 21** che complessivamente superino l'importo di € **1.500,00**;
- Violazione degli obblighi statuiti dall'**art. 24 “Obbligo di riservatezza”**;
- Sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti;
- Accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e/o delle informazioni fornite dalla Società ai fini della partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della stessa;
- In tutti i casi in cui le transazioni di cui all'**Art. 3 “Ammontare dei premi”** siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nelle richiamate fattispecie e in tutte quelle ad esse assimilabili, la risoluzione si intende operante allorché il Contraente notifichi per iscritto alla Società, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. Il Contraente procederà, altresì, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per gli eventuali danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione la Società rimborserà, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della risoluzione, la quota di premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso

Art. 23 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al **trentesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di **120 giorni**. In tal caso la Società, entro **30 giorni** dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta

governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute in corso di validità della Polizza.

L'eventuale recesso intimato dalla Società ad una singola Polizza varrà per tutte le coperture oggetto del presente appalto, salvo che il Contraente non richieda per iscritto il mantenimento di una o più delle suddette coperture, nel qual caso la Società sarà tenuta a mantenerle in vigore.

Art. 24 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso dello svolgimento del contratto saranno considerate di natura riservata. La Compagnia è, pertanto, tenuto al rispetto del segreto professionale.

La Compagnia è obbligata a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, come pure l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Università.

Art. 25 - INTERPRETAZIONE DELLE POLIZZE

In caso di interpretazione dubbia delle clausole contenute nella presente Polizza oggetto, nonché delle norme ivi richiamate e/o comunque applicabili, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 26 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'esecuzione del presente appalto e l'applicazione delle Polizze in esso ricomprese saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato salvo quanto previsto al precedente Art. 13.

Art. 27 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipulazione della Polizza sono a carico della Società. Gli oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni sono a carico del Contraente.

Art. 28 – COASSICURAZIONE E DELEGHE

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime

Art 29 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art 30 - EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto

Art 31 - PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura.

Art. 32 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile

Art 33 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art 34 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso

Art 35 BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 36 – NORME FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Schema di Polizza, valgono le prescrizioni della Lettera di invito e della normativa in materia, purché compatibili.